

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

## COMMISSIONE VII

# LAVORI PUBBLICI

LXXXV.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PERLINGIERI**

### INDICE

	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	689
<b>Proposta di legge (Formulazione degli articoli):</b>	
DE' COCCI: ed altri: « Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, riguardante l'economia delle zone montane. (2412) . . . . .	689
PRESIDENTE 689, 690, 691, 692, 693, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705	
GIAVI 690, 693, 697, 698, 699, 700, 702, 704	
GARLATO . . . . . 691, 697, 702	
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO . 691, 692, 693, 697, 699, 700, 703	
DE' COCCI, <i>Relatore</i> 692, 693, 694, 696, 697, 698, 699, 701, 702	
CECCHERINI . . . . . 692, 696, 697	
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> 692, 693, 694, 696, 697, 698, 699, 700, 703, 704, 705	
PACATI . . . . . 692, 698, 700, 701, 704	
VERONESI . . . . . 692, 702	
CORONA GIACOMO . . . . . 693, 700, 701	
CALCAGNO 693, 694, 696, 697, 700, 703, 704	
RIVERA . . . . . 693, 695	
MANCINI . . . . . 694	
MATTEUCCI . . . . . 694	
HELPER . . . . . 695, 696, 697, 699, 702, 703	
BERNARDINETTI . . . . . 695, 704	
FERRARESE . . . . . 697	
DE VITA . . . . . 698	
VOLGGER . . . . . 698, 699	
DE MEO . . . . . 699, 702, 704	
RIVA . . . . . 699	
CARONITI . . . . . 700, 704	
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . . 701, 702, 704	

La seduta comincia alle 10.

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che per la formulazione degli articoli della proposta di legge n. 2412 gli onorevoli Gabrieli, Belliardi, Palmieri, Longoni, La Pira sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Calcagno, Bettinotti, Volgger, Helfer, Corona Giacomo.

Intervengono inoltre, a loro richiesta, gli onorevoli Giavi, Rivera, Veronesi, Maxia, Valsecchi, Bima, Farinet, Breganze.

**Formulazione degli articoli della proposta di legge De' Cocci ed altri: Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane. (2412).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la formulazione degli articoli della proposta di legge De' Cocci ed altri: « Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane.

Come i colleghi sanno, siamo in sede redigente, ossia la Camera ha deciso, dopo la

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

discussione generale seguita in Assemblea, e l'approvazione dei criteri informativi della suddetta proposta di legge, di deferire, in base al disposto dell'articolo 85 del regolamento, la formulazione degli articoli alla nostra Commissione. Questa formulazione, quindi, deve essere contenuta nell'ambito della risoluzione adottata dalla Camera e qualsiasi proposta o emendamento, che siano in contrasto con essa, non potranno essere accolti.

Ricordo che la risoluzione adottata dalla Camera è la seguente:

« La Camera,

considerata l'urgenza di addivenire alla approvazione della proposta di legge n. 2412; richiamandosi all'articolo 85 del regolamento,

delibera

di deferire alla VII Commissione permanente la formulazione definitiva degli articoli, uniformandosi ai criteri informativi seguenti:

1°) affermazione del principio che il concessionario debba sostituire le proprietà immobiliari espropriate con altre proprietà equivalenti, salvo, in caso di impossibilità, indennizzare i proprietari espropriati tenendosi conto del turbamento che la perdita dei beni arreca all'economia delle aziende;

2°) sostituzione per il concessionario dell'obbligo derivante dall'articolo 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, con l'obbligo di pagare un canone in denaro commisurato alla potenza media risultante dall'atto di concessione;

3°) sostituzione dei beneficiari previsti dall'articolo 52 del citato testo unico con i comuni del bacino imbrifero montano riuniti in consorzio obbligatorio;

4°) possibilità di ammettere a favore dei consorzi l'opzione fra i sovracani e la fornitura gratuita di energia elettrica in quantità e valore equivalente;

5°) applicazione delle norme in oggetto anche ai comuni delle regioni a statuto speciale ».

GIAVI. Debbo precisare che intervengo su richiesta fattami dal collega Tremelloni, che, come sapete, è presidente della Federazione delle aziende elettriche municipalizzate. Queste aziende, che non hanno alcuno scopo di speculazione, hanno formulato delle osservazioni sulla legge da voi predisposta, di cui mi hanno pregato di rendermi interprete.

Già in data 5 dicembre 1951 esse avevano indirizzato all'onorevole Belliardi, ritenen-

dolo tuttora presidente della Commissione, una lettera in cui esprimevano il loro punto di vista, lettera che era stata preceduta da un'altra diretta al Ministro Aldisio nell'agosto dello stesso anno.

Le aziende non contestano le finalità della legge: è però sembrato loro che nell'applicazione vi siano dei punti seriamente lesivi dei legittimi interessi non solo delle aziende municipalizzate, ma di tutta l'industria idroelettrica, sia nell'articolo 1 sia nell'articolo 2. Particolarmente, nell'articolo 1, che prevede la sostituzione della proprietà espropriata con altra di valore equivalente, le aziende ritengono vi siano clausole tali da rendere sempre più difficile la creazione di impianti idroelettrici in Italia. Precisamente mi permetto di richiamare la vostra attenzione sulla disposizione, che potrebbe definirsi vessatoria, la quale prescrive di indicare nel progetto di massima — quello con cui si richiede genericamente la concessione — come il concessionario intende soddisfare l'obbligo della sostituzione delle proprietà espropriate. Ciò presume che già siano stati presi in precedenza accordi coi terzi interessati, fissati i terreni, stesi i relativi compromessi.

PRESIDENTE. Ci sono due emendamenti al riguardo.

GIAVI. Lo so, e li approvo. Si deve anche tener presente che i richiedenti la concessione possono essere contemporaneamente tre o quattro, e ciascuno di loro dovrebbe fare tutto questo oneroso preliminare lavoro. A parte le difficoltà, i prezzi dei terreni certamente salirebbero alle stelle.

Una seconda osservazione riguarda la corresponsione del sovracanone. Il sovracanone era stato fissato nel primitivo progetto in lire 1200. Le aziende municipalizzate hanno fatto dei calcoli molto precisi provincia per provincia; ed è risultato che, sulla base di lire 1200, il sovracanone a tutto quest'anno salirebbe a 7 miliardi 944 milioni 300 mila lire. Questa cifra, sia alle aziende municipalizzate, sia alle altre, appare eccessiva, direi, anzi, non sopportabile.

PRESIDENTE. Anche su questo punto vi sono degli emendamenti.

GIAVI. Non basta. A questo riguardo, debbo fare osservare che, tenuto conto di quello che è l'ammontare degli utili delle industrie idroelettriche in Italia, assai difficilmente questo sovracanone potrebbe rimanere definitivamente a carico delle aziende, ma dovrebbe, in un tempo più o meno breve, essere trasferito a carico dei consumatori. Ora, tenuto conto che i chilovattore prodotti in Italia

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

a tutto quest'anno sono circa 30 miliardi, riducibili a 24 miliardi perché il 20 o 25 per cento va perduto nei processi di trasporto e trasformazione, se si dovesse riversare il sovraccanone sui consumatori, vi sarebbe un aumento di oltre 40 centesimi per chilovattora venduto. Aumento quindi non indifferente.

GARLATO. È un conto notevolmente esagerato!

PRESIDENTE. Iniziamo il nostro esame dall'articolo 1. La questione proposta dall'onorevole Giavi riguarda l'articolo 2.

L'articolo 1, nel testo della Commissione, è del seguente tenore:

« Il concessionario di grandi derivazioni d'acqua per la costruzione di impianti idroelettrici è tenuto a sostituire le proprietà immobiliari, che saranno espropriate per la costruzione stessa, con altra proprietà immobiliare unitaria di valore equivalente, sita possibilmente nello stesso bacino imbrifero o in territori immediatamente contigui.

Il progetto di massima deve indicare il modo col quale il richiedente intende provvedere alla sostituzione. Ove tali indicazioni manchino, la domanda è irricevibile, e ove siano incomplete l'ufficio del Genio civile assegna un termine non superiore a 30 giorni per il completamento. L'inosservanza di tale termine importa il rigetto della domanda.

Il progetto esecutivo deve contenere i particolari delle operazioni necessarie per la sostituzione delle proprietà immobiliari espropriate.

L'obbligo della sostituzione viene meno nel caso che l'espropriato non accetti la proprietà immobiliare offertagli o nel caso che l'espropriante dimostri che la sostituzione sarebbe particolarmente difficoltosa ed onerosa anche in relazione alle condizioni ambientali, e tali difficoltà ed onerosità siano riconosciute dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In questi casi l'indennità di espropriazione deve essere calcolata tenendo conto del turbamento che la perdita dei beni arreca all'economia delle aziende di cui essi fanno parte e non può essere inferiore al prezzo di mercato corrente nella zona.

In deroga agli articoli 48 e 49 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità, l'indennizzo proposto dalle perizie di ufficio non sarà depositato dall'espropriante alla Cassa depositi e prestiti, ma sarà versato direttamente alla ditta espropriata a titolo di pagamento provvisorio, a meno che non vi sia contestazione

sulla proprietà e sulla piena disponibilità della stessa, nel quale caso sarà effettuato il deposito presso un istituto di credito, restando fermo in ogni caso per le parti il diritto a interporre ricorso, davanti all'autorità giudiziaria competente, avverso la stima fatta dal perito di ufficio e avverso la liquidazione delle spese.

È fatto obbligo al concessionario di risarcire adeguatamente i danni arrecati a terreni e fabbricati da fenomeni idrogeologici, attuali e potenziali, che si possono verificare lungo le coste del bacino.

Nel caso di svuotamento dei bacini, parziale o totale, incombono al concessionario i seguenti obblighi: a) risarcire i danni che la massa d'acqua provoca lungo il suo corso alla proprietà privata; b) per salvaguardare la salubrità della zona, provvedere alla necessaria opera di bonifica igienico-sanitaria con l'obbligo di risarcire i danni nel caso che gli abitanti lungo le rive dei bacini siano costretti ad allontanarsi per le conseguenti esalazioni nauseabonde e malsane.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 47 del testo unico dell'11 dicembre 1933, n. 1775, le concessioni di acqua per uso potabile possono essere accordate senza obbligo di indennizzo agli utenti preesistenti qualora la portata che viene sottratta agli utenti stessi non superi il 10 per cento della portata annua media concessa.

La dichiarazione di indifferibilità e urgenza dei lavori da parte del Ministero dei lavori pubblici non modifica la procedura di esproprio ».

Sul primo comma vi è una proposta di emendamento degli onorevoli Bettiol Francesco e Mancini:

« Dopo la parola: valore, aggiungere: e di rendita ».

Poiché fino alla parola « valore » non ci sono osservazioni, metto in votazione il primo comma fino alla parola « valore ».

(È approvato).

L'onorevole Bettiol ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. La Commissione ebbe già a rilevare — ci fu anzi una iniziativa da parte della maggioranza — che vi possono essere terreni dello stesso valore, senza che vi sia una corrispondente uguale rendita. Per esempio, può darsi che su due ettari di terra la famiglia contadina avesse la possibilità di vivere. La società conces-

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

sionaria ha l'obbligo di contrapporre a questi due ettari una superficie di valore equivalente, la quale — specialmente quando si tratti di zona differente da quella di residenza dell'espropriato — può corrispondere per valore soltanto a mezzo ettaro di superficie sostituita. In questo caso la famiglia contadina, pur avendo in contropartita un valore equivalente, non ha anche la contropartita della possibilità di esistenza. Per questo noi proponiamo che la ditta espropriante faccia uno sforzo per trovare una terra che dia la stessa rendita al contadino.

DE' COCCI, *Relatore*. Io sono contrario all'emendamento, in quanto l'aggiunta del termine « rendita », verrebbe a complicare e a rendere più difficile la possibilità di sostituzione di un terreno ad un altro; e contribuirebbe a rendere inoperante l'articolo 1 della legge.

CECCHERINI. Le preoccupazioni dell'onorevole Bettiol Francesco Giorgio sono superflue, perché basta aprire un qualsiasi manuale di estimo per vedere che il valore di un terreno è quasi sempre in funzione della rendita. Quindi l'emendamento è inutile.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Io sono del parere che più semplice si renderà l'applicazione della legge, meglio sarà. L'esperienza ha dimostrato che queste leggi finiscono per non essere applicate ogni volta che si aggiunge una parola o anche soltanto una virgola, perché si complicano le cose a vantaggio di coloro che sono interessati a limitare l'attuazione della legge.

Mi associo quindi ai rilievi del relatore, in quanto l'emendamento Bettiol costituirebbe un pleonasma. Nel « valore » è compresa anche la « rendita ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bettiol, sul quale hanno espresso parere contrario il relatore ed il Governo.

*(Non è approvato).*

Al primo comma vi è un altro emendamento presentato dagli onorevoli Pacati, Riva, Corona Giacomo, Garlato, Moro Francesco, Salvatore, Cora, Fadda, Helfer, Giaccherio, Bazoli, Valsecchi:

*« Sopprimere, all'ultima riga, la parola: immediatamente ».*

PACATI. Al comma 1° dell'articolo 1 si parla già di territori « contigui ». Aggiungendo « immediatamente », non faremmo altro che complicare. Ci rendiamo conto delle difficoltà che già esistono a trovare un territorio contiguo ove si possa ricostruire l'azien-

da espropriata. È molto più logico, quindi, lasciare una certa elasticità, in modo da dare la possibilità di ricostruire l'azienda in un altro territorio che sia relativamente vicino.

DE' COCCI, *Relatore*. Anche io sono per l'abolizione dell'avverbio « immediatamente ».

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Proprio per le considerazioni dell'onorevole Bettiol, il quale desidera che la terra sia di valore e di reddito equivalente a quella espropriata, bisogna lasciare la possibilità di allontanarsi un poco, nell'interesse dei rievraschi e delle persone che hanno occupato la terra. Sono quindi d'accordo per sopprimere la parola « immediatamente ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pacati, Riva e altri, accolto dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione la seconda parte del primo comma emendato come sopra:

*« ...equivalente, sita possibilmente nello stesso bacino imbrifero o in territori contigui ».*

*(È approvata).*

Vi è anche un emendamento aggiuntivo alla fine del primo comma, degli onorevoli Bettiol Francesco Giorgio e Mancini:

*« Alla fine del primo comma aggiungere il seguente: Nel caso trattasi di stabili, la loro ricostruzione avverrà per numero di vani corrispondente a quelli dell'immobile espropriato ».*

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Valgono qui le stesse osservazioni che ho fatto per il mio precedente emendamento. Anzi, la situazione diventa ancora più difficile, perché mentre il « valore equivalente » nella proprietà immobiliare può comprendere anche la « rendita », se sulla terra c'è anche un immobile, ove la ricostruzione dello stabile dovesse avvenire per un valore equivalente, si arriverebbe a questo assurdo: che uno stabile di dieci locali, indispensabili a una determinata famiglia, ricostruito per il valore equivalente, sarebbe di tre o quattro locali soltanto e non potrebbe più soddisfare i bisogni di quella famiglia. Mi pare che sia giusto inserire l'obbligo di mettere questa famiglia espropriata nelle condizioni di poter avere uno stabile per abitazione che sia della stessa capacità ricettiva dello stabile che viene ad essere distrutto.

VERONESI. Allora non c'è più l'equivalenza che abbiamo affermato sopra.

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Facciamo una distinzione solo per gli stabili.

CORONA GIACOMO. Allo scopo dovrebbe sopperire il terzo comma dell'articolo 1, dove si parla anche del « turbamento ». È evidente che si determina un turbamento spostando la famiglia e, tenendo conto del turbamento, non è possibile che si possa ricostruire una casa insufficiente alla famiglia.

Vorrei che nello spirito della legge emergesse questo concetto, in quanto è fondamentale l'osservazione dell'onorevole Bettiol.

DE' COCCI, *Relatore*. La proposta dell'onorevole Bettiol a prima vista sembra opportuna e felice. Però, se la consideriamo più a fondo, per ragioni analoghe a quelle espresse precedentemente, è tale da appesantire tutta la procedura e da rendere ancora più difficile la sostituibilità di un bene con un altro e quindi tale da compromettere il funzionamento dell'articolo che si verrebbe a ridurre al comma quarto dell'indennizzo.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è molto perplesso, perché se uno stabile è vecchio, naturalmente nella valutazione ci sarà una degradazione, e allora l'indennità sarà inferiore e insufficiente per ricostruire l'immobile nelle stesse condizioni di quello primitivo.

PRESIDENTE. La risoluzione della Camera afferma che bisogna risarcire anche il turbamento prodotto nell'azienda, quindi alla valutazione degradata dell'immobile bisogna aggiungere il risarcimento del turbamento.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Io penso che, dovendo ricostruire un immobile, bisogna farlo con lo stesso numero dei vani preesistenti, non solo per quanto riguarda i vani abitabili, ma anche i vani funzionali. Quindi mi pare che sarebbe bene riportare questo concetto nell'ultima parte dell'articolo.

CALCAGNO. Poiché nel primo comma abbiamo stabilito il principio generale della sostituzione dei terreni che si vanno ad occupare, non è questa la sede opportuna per includere il comma aggiuntivo dell'onorevole Bettiol. Quando si deve occupare una proprietà edilizia, indubbiamente si rientra nel caso in cui la sostituzione non è possibile, perché è necessario ricostruirla. Io penso che, dal punto di vista della ermeneutica legale, questo emendamento dovrebbe essere portato al comma quarto, là dove la legge prevede che non sia possibile la sostituzione della proprietà espropriata. In questo caso dobbiamo aggiungere che, quando si tratta di edifici, subentra il criterio espresso dall'onorevole Bet-

tiol. Nel primo comma, invece, abbiamo stabilito un principio generale di sostituzione, non di ricostruzione.

PRESIDENTE. Quindi l'onorevole Calcagno propone di parlare di questo in sede opportuna.

Se non ci sono osservazioni, resta così stabilito.

Tra il primo e il secondo comma abbiamo un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Rivera, il quale dice:

« L'obbligo della sostituzione delle proprietà sommerse a favore degli espropriati incombe ai concessionari che operarono le occupazioni nel periodo del regime fascista.

Qualora nello stesso bacino imbrifero non vi sia territorio disponibile, la terra da attribuire potrà essere reperita in provincia o in provincie vicine ».

Do la parola all'onorevole Rivera per illustrare il suo emendamento aggiuntivo.

RIVERA. È un caso particolare, che merita l'attenzione della Commissione. Nell'epoca fascista è stato espropriato tutto il bacino di Campotosto dalla società Terni. Questa gente ha pagato sempre, e qualcuno paga ancora, la fondiaria su terreni che sono sommersi. Si tratta di contadini i quali facevano il mestiere di contadini e che sono rimasti senza alcuna risorsa di vita. Hanno vissuto finora facendo gli operai della Terni, finché la Terni ha lavorato — perché oggi ha quasi chiuso i suoi lavori. — Ora, quando con questa legge consegniamo la terra a tanti contadini e creiamo dei possidenti agricoli in quelli che non possedevano, vi pare possibile che non si trovi un pezzetto di terra per questi possidenti agricoli, che facevano i contadini di professione? Bisogna pensare al danno che questa gente ha ricevuto. È tutta una popolazione messa allo sbaraglio.

La retroattività in questo caso non rappresenta un'anomalia dal punto di vista giuridico sostanziale, perché essa concorre a completare quella che è l'attuale politica governativa, cioè dare la terra ai contadini.

La provincia di Terni è ai confini di quella di Roma; è una zona dalla quale partivano tutti gli anni i contadini per venire a lavorare a Roma. Quindi, se concediamo a questa gente nell'agro romano o nell'agro toscano delle terre, perché torni a fare il mestiere di contadino, credo che politicamente facciamo opera doverosa e meritoria, opera di giustizia e di umanità.

GIACCI. Comprendo pienamente quali sono i motivi che hanno ispirato l'emendamento

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

Rivera; ma il suo caso non è unico. Quando si tratta di occupazioni avvenute in periodo fascista, si va dal 1922 al 1943. Sono questi gli anni in cui è stata costruita una notevole percentuale di bacini idroelettrici.

A parte il principio giuridico della non retroattività della legge, come si potrebbe imporre oggi a queste società, che hanno già pagato con la moneta di allora, di rinnovare tutte le procedure? Come avverrebbe il conguaglio tra la moneta di allora e i valori di oggi? È un provvedimento in cui sono in gioco miliardi, che sconvolgerebbe situazioni già sistemate da decenni e manderebbe all'aria i piani finanziari delle società, in base ai quali sono determinati costi, quote di ammortamento, ecc. e, in definitiva, anche le tariffe vigenti.

CALCAGNO. Comprendo le osservazioni dell'onorevole Rivera e le perplessità dell'onorevole Giavi. Io consiglierei il collega Rivera di trasformare questo suo emendamento aggiuntivo in un ordine del giorno da proporre alla Commissione, al fine di indicare al Ministero dell'agricoltura, in sede di riforma fondiaria, di tener presenti questi casi particolari, i quali effettivamente meritano considerazione.

Ma non è assolutamente possibile occupare ora, sia dal punto di vista giuridico, perché torneremmo a infrangere il principio della retroattività, sia dal punto di vista dello scompiglio che porterebbe una norma che volesse provvedere a casi che si sono verificati in un trentennio.

Voterò quindi contro l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Rivera.

MANCINI. Noi voteremo a favore.

DE' COCCI, *Relatore*. Evidentemente l'emendamento Rivera viene incontro a dei casi degni di interessamento. Però, dal punto di vista giuridico, costituisce una stortura tale, che non farebbe fare una bella figura a noi commissari. E perché, poi, dovremmo limitarci al periodo fascista e non partire dal 1862 fino a oggi?

MANCINI. Perché principalmente durante il periodo fascista sono avvenute queste cose.

DE' COCCI, *Relatore*. Come relatore, io esprimo parere contrario.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono stato domenica scorsa a Campotosto e ho avuto occasione di parlare coi contadini del luogo, i quali sono stati veramente rovinati completamente. Vero è che questa proprietà che è stata sommersa non è la piccola proprietà coltivata; era in gran parte una zona a pascolo, che durante l'estate costituiva una

ricchezza, perché in essa si trasferivano gli armenti. Ho domandato se le liquidazioni erano state fatte. Purtroppo gran parte di queste sono già pagate.

La preoccupazione che sorge, quindi, è quella di dover tornare indietro. Però non c'è dubbio che bisogna cercare con tutti i mezzi di risolvere il problema di questa popolazione. E siccome siamo nel momento in cui si risolve il problema della distribuzione delle terre, io sono del parere che un ordine del giorno, come quello proposto dall'onorevole Calcagno, dovrebbe essere votato dalla Commissione. Esso dovrebbe essere rivolto non solo al Ministro dell'agricoltura, ma anche al Ministro della difesa, perché c'è vicino qualche immobile demaniale di circa seicento ettari, che potrebbe essere utilizzato a favore di questi contadini.

MATTEUCCI. Per dichiarazione di voto. Non ho partecipato alla discussione di questa legge, perché è una manifestazione della crisi di una classe dirigente, che gira intorno a un problema senza risolverlo.

Ho preso la parola per l'emendamento specifico dell'onorevole Rivera. Là questione diventa grossa, perché si è voluto prendere in esame la retroattività per tutto il periodo fascista. Invece essa riguarda particolarmente le zone espropriate ai limiti della guerra. C'è non solo una responsabilità delle società, ma c'è una responsabilità specifica del Governo — Governo fascista, ma sempre Governo — il quale deve oggi provvedere. Questi espropri riguardano non solo Campotosto, ma anche le vallate del Salto e del Turano. È successo che nel 1938-39 si è cominciato ad espropriare e gli indennizzi in gran parte sono stati pagati con delle stime che sappiamo come sono state fatte. Potremmo provare, con documenti emersi dalle federazioni fasciste, le pressioni che sono state esercitate sui Geni civili. Le società finanziavano le federazioni fasciste e il federale interveniva presso il capo del Genio civile, perché facesse le stime in un certo modo. Poi, quando sono venuti i pagamenti, è intervenuta la legge sul plusvalore, che è stata la cosa più infame che sia stata fatta. Infatti, i pochi soldi che sono stati dati a questi piccoli proprietari per reinvestirli, con la legge del plusvalore non bastavano neppure per pagare le tasse di registro. Fu allora che vennero fuori tutti quei contratti privati che noi conosciamo.

Quindi responsabilità del Governo di aver fatto le espropriazioni con un decreto provvisorio, responsabilità del Governo che, dopo aver tacitato gli aventi diritto con poco de-

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

naro, ha impedito con la legge del plusvalore che questo potesse essere reinvestito. Poi è venuta la guerra e questa povera gente è rimasta senza monete e senza terra.

Questo è il problema che bisogna risolvere, sia per Campotosto, sia per la vallata del Salto, sia per la vallata del Turano.

Io non ho fiducia in questa legge. Se si vuol fare sul serio, la soluzione è soltanto in quei terreni a cui accennava il Ministro, terreni che servivano per l'allevamento dei cavalli, che ora non ci sono più perché non c'è più la cavalleria. Sono cinquecento o seicento ettari, ma non si riesce a strapparli al Ministero della difesa. Quella tenuta oggi serve soltanto per far fare il turno a un colonnello amministratore ogni quattro anni.

Io voterò a favore dell'emendamento Rivera, ma capisco che dal punto di vista giuridico è quello che è. Ad ogni modo si potrebbe limitarlo al periodo successivo al 1932 o 1935, perché per gli altri anni effettivamente i danni sono stati minori e le espropriazioni sono state pagate.

PRESIDENTE. L'emendamento poteva essere trasformato in un'ordine del giorno. Ma gli ordini del giorno devono essere presentati prima della fine della discussione generale. D'altra parte vi sono le dichiarazioni del Ministro che sono conformi ai desiderata dell'onorevole Rivera. Egli potrebbe quindi accogliere queste dichiarazioni e svolgere la sua azione in sede opportuna.

RIVERA. Quello che il Ministro ha esposto è stato oggetto di una mia attività per lunghi quattro anni. Io mi sono rivolto non solo al Ministro dell'agricoltura, ma anche al Ministro della difesa con varie interrogazioni, alle quali è stato risposto dal Ministro della difesa che questi territori sono assolutamente necessari per i bisogni del Ministero, e dal Ministro dell'agricoltura che le assegnazioni si fanno con quell'altro sistema che adesso è in corso. Altre richieste fatte al Ministro dell'agricoltura hanno avuto questa risposta: le terre della zona di Montemaggiore servono per gli abitanti della zona stessa; ci sono delle cooperative di vario colore politico, che hanno occupato parte di questo territorio. La parte restante serve all'amministrazione militare.

Quindi ringrazio il Ministro delle sue dichiarazioni, ma se io ripeterò i miei tentativi, avrò lo stesso esito raggiunto in un quadriennio di lavoro.

Debbo aggiungere qualche cosa circa la misura in cui sono state pagate queste terre. Esse sono state pagate col valore di un rac-

colto di patate, ossia gli aventi diritto hanno incassato il valore del raccolto di patate di una annata. Perché hanno accettato? Perché avevano già pagato dieci anni di fondiaria e, pur di togliersi questo peso, hanno accettato quei quattro soldi.

Mantengo perciò il mio emendamento, perché, anche se c'è un attrito dal punto di vista giuridico, esso mira a risolvere un caso pietoso, che può consentire uno strappo alla rigidità giuridica.

HELPER. Indubbiamente questi casi risalgono ad una responsabilità governativa. Ma di queste responsabilità governative in altri campi ne esistono molte; per esempio, negli espropri forzati per i campi d'aviazione, per le opere di difesa, ecc., di cui abbiamo un lungo elenco. Perché non raccogliere tutti questi elementi in una proposta di legge che implicherebbe un determinato onere finanziario di x miliardi? Saneremmo finalmente una piaga gravissima, della quale si è parlato tante volte alla Camera. Una legge organica al riguardo sarebbe più equa e salverebbe il principio della retroattività.

BERNARDINETTI. Per dichiarazione di voto. Il principio che risulta dall'emendamento Rivera certamente non è troppo ortodosso dal punto di vista giuridico. Per questo io ho presentato un altro emendamento che rappresenterebbe una subordinata all'emendamento Rivera, che ho già svolto in sede di Commissione e mi ripromettevo di ripresentare in Assemblea. Esso è ispirato da quelle preoccupazioni che ha l'onorevole Rivera e che ha esposto anche l'onorevole Matteucci. Si è parlato della legge sul plusvalore; ma dobbiamo anche ricordare il periodo in cui vi fu il divieto di costruzione di nuove case, perché fu limitato l'impiego del cemento, del ferro e dell'altro materiale da costruzione. Tutto ciò ha aggravato la situazione di quella povera gente, che prima della costruzione dei bacini montani poteva vivere in quelle zone, e adesso si trova nella più squallida miseria.

Quindi, per quanto io non condivida il principio giuridico del collega Rivera, tuttavia, anche per un sostanziale riferimento al mio emendamento, voterò a favore dell'emendamento Rivera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Rivera, sul quale il relatore e il Ministro hanno espresso parere contrario.

(Non è approvato).

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

Il secondo comma dell'emendamento Rivera viene ad essere precluso.

Passiamo al secondo comma dell'articolo 1.

L'onorevole Calcagno ha presentato un emendamento soppressivo, e così pure gli onorevoli Helfer, Pacati, Riva, Corona Giacomo, Garlato, Moro Francesco, Fadda, Cara, Giachero, Bazoli, Valsecchi.

Do la parola all'onorevole Calcagno.

CALCAGNO. Il mio emendamento è identico a quello degli onorevoli Helfer, Pacati e altri. Esso ha questa ragione d'essere: il secondo comma dell'articolo 1 stabilisce una procedura per la quale le ditte che avanzano la domanda di concessione dovrebbero provvedere alla presentazione del progetto sul modo di sostituire le proprietà che si vanno ad occupare. Indubbiamente, come ha detto precedentemente l'onorevole Giavi, questa disposizione crea un ostacolo alla presentazione delle domande, in quanto non soltanto la ditta che fa per prima la domanda di concessione, ma anche tutte le altre ditte che sono in concorrenza per la concessione, avranno l'obbligo di dare le stesse indicazioni.

Si metterebbero perciò tutte le ditte che fanno domanda di concessione in condizione di provvedersi preventivamente delle terre disponibili da dare in sostituzione; e ciò impetterebbe almeno tre atti di trapasso. Quando pensiamo che l'imposta nei trasferimenti immobiliari è del 14 per cento, abbiamo un aggravio nella sostituzione di terre di circa il 42 per cento del valore.

Noi abbiamo col primo comma stabilito il criterio della sostituzione. Indubbiamente dobbiamo cercare il momento utile in cui la sostituzione deve avvenire, in conformità al principio stabilito dal primo comma. È inutile che mettiamo le ditte concorrenti in condizione di doversi provvedere per la sostituzione già nel momento in cui presentano la domanda di concessione. Noi sappiamo per esperienza che le domande si istruiscono in decine di anni. Ci sono dei decreti di concessione definitiva per domande presentate molti anni prima.

In base al primo comma, la ditta concessionaria, quando ha già avuto la concessione è considerata dalla legge come legittima aspettatrice della concessione. Dovendosi immettere in possesso dei terreni, anche per iniziare lavori provvisori, è evidente che dovrà allora provvedere alla sostituzione. Quindi è in questo momento, senza bisogno di dirlo nella legge, che la ditta concessionaria avrà l'obbligo di approntare il progetto di

sostituzione. Così facilitiamo anche l'istruttoria da parte del Ministero dei lavori pubblici sulle domande di concessione. La sostituzione avverrà automaticamente quando la ditta chiederà l'occupazione anche provvisoria del terreno.

HELPER. Io concordo con quanto ha osservato l'onorevole Calcagno; e, in omaggio a quella semplicità di procedura a cui si ispirava il Ministro, propongo ai colleghi di approvare la soppressione del secondo comma.

Le stesse ragioni valgono, secondo me, per la soppressione anche del terzo comma, ove si parla dei « particolari delle operazioni necessarie per la sostituzione ». Se sopprimiamo il secondo comma, a maggior ragione dobbiamo sopprimere il terzo.

PRESIDENTE. Per ora discutiamo sul secondo comma.

DE' COCCI, *Relatore*. Io sono favorevole alla soppressione.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione del secondo comma dell'articolo 1.

(È approvata).

Sul terzo comma vi è un emendamento soppressivo degli onorevoli Calcagno, Pacati, Di Leo, Garlato, Vicentini, Riva, Reggio D'Aci, Liguori, Helfer.

HELPER. Come dicevo, maggiori ragioni sussistono per la soppressione del terzo comma. Difficilmente un progetto esecutivo viene eseguito come è stato compilato, perché molte sono le variazioni che avvengono durante i lavori. Anche per questa ragione tecnica, quindi, credo che sia inutile di parlare dei « particolari delle operazioni di sostituzione ».

CECCHERINI. Io esprimo parere contrario alla soppressione. Qui si parla di progetto esecutivo e il progetto esecutivo si fa quando una concessione è già stata attribuita, oppure quando c'è il permesso di entrare nella fase esecutiva. Siamo già in uno stato così avanzato, che è bene preoccuparci della tempestiva presentazione del piano di sostituzione delle proprietà immobiliari.

Per queste ragioni sono preoccupato e chiedo pertanto che questo comma sia mantenuto nel testo originario della proposta di legge.

HELPER. Le società concessionarie all'atto del progetto esecutivo dovrebbero avere già fatto i contratti o avere impegnato il terreno per le permutazioni. Ma si tratta di operazioni preliminari.



## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

CECCHERINI. Il progetto esecutivo non è un'operazione preliminare.

HELPER. Sono i contratti che costituiscono un'operazione preliminare, perché possono essere accettati o non accettati da colui che deve essere privato della proprietà. Credo quindi che si possa trattare soltanto di indicazioni e che più di questo non si possa ottenere.

GIAVI. Si potrebbe dire in questo modo: « Il progetto esecutivo deve contenere il piano per la sostituzione delle proprietà immobiliari espropriate ».

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Io concordo con la tesi dell'onorevole Helfer, perché ciascuno di noi, che ha familiarità con la procedura, sa che questa situazione preliminare è superata nel momento in cui il Ministro dispone per il decreto di concessione. Non vedo quindi la ragione di una indicazione di questo genere da presentarsi insieme col piano esecutivo.

CALCAGNO. Non possiamo stabilire l'obbligo della indicazione dei particolari delle operazioni di sostituzione all'atto della presentazione del progetto esecutivo, perché non siamo ancora nella seconda fase prevista dalla legge, quando cioè gli espropriati hanno dichiarato se accettano o non accettano il terreno.

GARLATO. Sono favorevole alla soppressione di questo comma, perché quando si fa il progetto esecutivo nel campo delle espropriazioni si compie tutto quello che normalmente è possibile fare.

FERRARESE. Secondo me questa materia dovrebbe essere oggetto di regolamento; credo quindi che i commi secondo e terzo potrebbero essere rinviati per la loro formulazione in sede regolamentare.

DE' COCCI, *Relatore*. Io sono favorevole alla soppressione del terzo comma.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole alla soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione del terzo comma dell'articolo 1.

(È approvata).

Sul quarto comma vi sono diversi emendamenti. Gli onorevoli Bettiol Francesco Giorgio e Mancini propongono:

« Al quarto comma primo periodo, dopo la parola: offertagli, sopprimere l'attuale testo fino alla fine del periodo stesso ».

Pongo intanto in votazione il quarto comma fino alla parola « offertagli ».

(È approvato).

Do la parola all'onorevole Bettiol per illustrare il suo emendamento soppressivo.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Mi persuade poco questa valvola del « turbamento », nel senso che l'industriale, di fronte a un caso pietoso, provveda pagando un prezzo superiore a quello che la legge 25 giugno 1865, n. 2359, richiamata da questa proposta di legge, gli fa obbligo. Si prevede il caso che la sostituzione sia « difficoltosa ». Ma non v'è con questa dizione nessun obbligo per l'industriale di sforzarsi nella ricerca della proprietà immobiliare da sostituire. Egli si limiterà ad affermare che non riesce a trovare un terreno da contrapporre a quello che si va ad espropriare, e frattanto se ne resterà inattivo. Subentrerà l'interessato, il quale potrà dare una indicazione precisa sulla possibilità di reperire un'altra proprietà. Ma allora l'industriale ricorrerà all'elemento della « onerosità ». Ecco quindi l'inutilità di questa disposizione. L'industriale sarà sempre tutelato dalla difficoltà e dalla onerosità,

Per queste ragioni dovremo sopprimere queste due parole « difficoltosa » e « onerosa », se vogliamo veramente rendere operante l'obbligo della sostituzione della proprietà.

GIAVI. Faccio osservare in primo luogo che la sostituzione deve essere « particolarmente » difficoltosa ed onerosa a giudizio del Ministero. Dopo la soppressione della parola « immediatamente » fatta nel primo comma dell'articolo, sarà ben difficile che l'industriale trovi « particolare » difficoltà a reperire il terreno da sostituire. Inoltre il concessionario non può star fermo, come ritiene l'onorevole Bettiol, perché spetta a lui la dimostrazione della particolare difficoltà. Se non dà questa dimostrazione in senso positivo, non può essere esonerato dalla sostituzione.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. D'altra parte, la controparte è sempre presente per poter dimostrare che la tesi del concessionario è insussistente.

PRESIDENTE. Non dimentichiamo che si tratta di una norma sperimentale che introduciamo. Bisogna cominciare così, salvo poi a migliorarla.

DE' COCCI, *Relatore*. Io sono contrario all'emendamento soppressivo.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Anche io sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo degli onorevoli Bettiol e Mancini.

(Non è approvato).

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

Sullo stesso quarto comma abbiamo il seguente emendamento degli onorevoli Farinet, Riva, Pacati, Garlato, Cagnasso, Moro Francesco, Tomba, Valandro Gigliola, Bontade Margherita, Fina, Franzo:

« Al quarto comma, primo periodo, alle parole: dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sostituire: dall'ispettore provinciale agrario e per le Regioni ad autonomia speciale dall'assessore dell'agricoltura, sentito il Genio civile ».

Do la parola all'onorevole Pacati, stante l'assenza degli onorevoli Farinet e Riva.

PACATI. Qui si tratta di conoscenza della situazione locale. Chi è più adatto è l'ispettorato agrario, quindi mi pare inutile, per ragione di snellimento, che si vada al Ministro e al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che sono molto distanti dalle situazioni locali. Queste funzioni possono essere compiute dall'Ispektorato provinciale agrario e dall'Assessorato dell'agricoltura, sentito il Genio civile.

PRESIDENTE. Siccome il decreto definitivo lo fa il Ministro, si potrebbe dire: « su parere dell'ispettorato provinciale agrario ».

DE VITA. Bisogna aggiungere anche il Genio civile.

DE' COCCI, *Relatore*. Io proporrei: « dal provveditore alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico del Provveditorato stesso ». Del provveditorato fanno parte anche gli ispettorati agrari.

GIAVI. Faccio rilevare che alle volte possono sorgere delle questioni di competenza territoriale e vi può essere una molteplicità di organi che debbono decidere, perché alcuni impianti non riguardano soltanto più provincie, ma anche più regioni. È necessario quindi che vi sia un organo unitario. Io direi: « dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere dei provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio ».

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. A proposito degli assessorati dell'agricoltura per le regioni ad autonomia speciale, bisogna vedere quale competenza hanno queste regioni in materia. Noi non possiamo innovare in questo campo con una legge normale. Chiedo quindi che in questo emendamento sia mantenuto il parere del provveditorato o dell'ispettorato, ma che sia lasciata la competenza all'organo centrale.

La decisione sulla « onerosità » e sulla « difficoltà » resta sempre un atto dell'istruttoria. Ora, sia per le ragioni di carattere pra-

tico a cui ha accennato l'onorevole Giavi, sia perché non è possibile spogliare di uno degli atti, che costituiscono l'istruttoria nel suo complesso, l'organo centrale, che decide in via definitiva, cioè il Ministero, mi pare che, quando abbiamo raggiunto la garanzia per quanto attiene i criteri di valutazione locale, non c'è più ragione di spogliare della facoltà decisoria l'organo competente del Ministero. Altrimenti succedrebbe che per degli atti di uno stesso provvedimento interverrebbero diversi organi. Mi pare che la nostra preoccupazione è sufficientemente garantita con l'intervento nella valutazione dell'ispettorato e del Genio civile.

PRESIDENTE. Tanto più che, in definitiva, vi è la sanzione per l'inadempimento a carico del concessionario, che deve essere pronunciata dal Ministro.

Sull'emendamento Farinet abbiamo delle proposte di modificazione: il relatore propone di sostituire al Consiglio superiore il Provveditorato alle opere pubbliche; l'onorevole De Meo propone di sostituire: « su parere del Genio civile e dell'ispettorato agrario competenti per territorio ».

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Io direi: « sentito il Genio civile o il Provveditorato alle opere pubbliche », perché, se si tratta di una giurisdizione interprovinciale, è bene che il parere sia dato dal Provveditorato.

PRESIDENTE. Il comma, quindi, dovrebbe suonare così:

« L'obbligo della sostituzione viene meno nel caso che l'espropriato non accetti la proprietà immobiliare offertagli o nel caso che l'espropriante dimostri che la sostituzione sarebbe particolarmente difficoltosa ed onerosa, anche in relazione alle condizioni ambientali, e tali difficoltà ed onerosità siano riconosciute dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Genio civile o del Provveditorato alle opere pubbliche competenti per territorio ».

VOLGGER. Io aggiungerei: « sentito anche l'Assessorato per l'agricoltura per le regioni ad autonomia speciale ».

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Il parere deve essere solo del Provveditorato, il quale ha nel suo seno il rappresentante dell'agricoltura e tutti gli organi locali.

VOLGGER. Ma non comprende nessun rappresentante dell'Assessorato per l'agricoltura nelle regioni ad autonomia speciale. Io insisto quindi perché, per le regioni ad autonomia

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

speciale, sia sentito l'Assessorato per l'agricoltura.

**PRESIDENTE.** Il parere del Provveditorato vale anche per le regioni ad autonomia speciale; anche in queste c'è un Provveditorato alle opere pubbliche in cui esiste un comitato tecnico cui partecipa un rappresentante dell'agricoltura. Quindi la sua preoccupazione è superata dal fatto che nel comitato tecnico c'è un rappresentante degli interessi agricoli della regione.

**HELPER.** Siccome tutta la competenza in materia di agricoltura e foreste è passata alla regione autonoma, se questo comitato tecnico esiste e deve comprendere anche un rappresentante dell'agricoltura, questo sarà un dipendente dell'Assessorato per l'agricoltura; se non c'è, bisognerà fare qualche cosa.

**DE MEO.** Ritengo che il mio emendamento potrebbe così suonare: « su parere del Provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio ».

**PRESIDENTE.** Poiché l'onorevole Volgger insiste nella sua proposta, procediamo a votazioni separate.

Metto in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole De Meo:

« su parere del Provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio ».

*(È approvato).*

Adesso voteremo la proposta Volgger.

**GIAMI.** Mi pare che stiamo facendo una escursione piuttosto grave nel campo del diritto costituzionale, in una materia in cui non ci sono ancora attribuzioni ben definite. Anzi c'è una sola attribuzione ben definita, quella del governo centrale.

**VOLGGER.** Insisto.

**PRESIDENTE.** Poiché l'onorevole Volgger insiste, metto in votazione il suo emendamento aggiuntivo a quello dell'onorevole De Meo:

« nonché dell'Assessorato per l'agricoltura nelle regioni ad autonomia speciale ».

*(Non è approvato).*

Vi è inoltre un emendamento Helfer, Pacati, Riva, Corona Giacomo, Garlato, Moro Francesco, Fadda, Cara, Giacchero, Bazoli, Valsecchi tendente a sopprimere al quarto comma le ultime parole: « e non può essere inferiore al prezzo del mercato corrente nella zona ».

Do la parola all'onorevole Helfer.

**HELPER.** Questa disposizione era già contenuta praticamente nelle norme precedenti e

ha dato origine a contestazioni. Secondo noi è una disposizione superflua, perché si portano automaticamente i contraenti a seguire questa vecchia direttiva. Se non è contemplata, giuoca maggiormente il concetto del « turbamento ». Secondo noi, l'ultima parte del comma, che vogliamo sopprimere, rappresenta un ulteriore limite, la cui soppressione non modifica affatto in peggio la situazione, ma lascia anzi aperta la porta per una modificazione in meglio. L'articolo 39 della legge per l'espropriazione di pubblica utilità (legge 25 giugno 1865, n. 2539) si richiama espressamente al valore venale dei beni da espropriare.

**DE' COCCI, Relatore.** La norma può avere un valore psicologico, perché dire che non può essere inferiore, significa che deve essere superiore.

**ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici.** Anche io sono contrario alla soppressione.

**RIVA.** La legge per l'espropriazione di pubblica utilità del 1865 dice che deve essere liquidato il valore venale; fissare l'indennizzo al limite del valore venale, peggiorerebbe anziché migliorare la situazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Helfer ed altri sul quale hanno espresso parere contrario il Governo ed il relatore.

*(Non è approvato).*

Abbiamo ancora un emendamento Bettiol Francesco Giorgio-Mancini:

« Al secondo periodo del quarto comma, dopo: di cui essi fanno parte, sostituire le parole: e non può essere inferiore al prezzo di mercato corrente nella zona, con le parole: e dovrà essere superiore di un quarto al prezzo di mercato corrente nella zona. Analoga miglioramento va applicata per gli immobili espropriati a scopo di costruzione di impianti a deflusso naturale e di linee elettriche ».

**BETTIOL FRANCESCO GIORGIO.** Nell'affermare il diritto ad un compenso per il turbamento, la legge riconosce un diritto ipotetico, non realizzabile, perché non lo definisce, ma rimette la sua realizzazione all'arbitrio dell'industriale. Se veramente vogliamo che vi sia un compenso per il turbamento, lo dobbiamo definire; ed io modestamente lo avrei definito in un valore superiore di un quarto al prezzo venale dell'immobile espropriato.

Gli industriali, attraverso la stampa, hanno già dimostrato che questa norma così congegnata non può essere applicata, perché non

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

si definisce in quale misura si dà il compenso. E allora bisogna stabilire un *quid* oltre il prezzo che la legge obbliga a pagare per l'immobile espropriato. Diversamente, avremo fatto una affermazione senza costruito.

GIAVI. Qui si tratta di un principio generale di diritto. Finora tutta l'evoluzione del nostro diritto è impostata sul criterio che la espropriazione per pubblica utilità risponda a un interesse collettivo che deve prevalere sull'interesse individuale. Può darsi che questo concetto sia talvolta applicato con eccesso e in via equitativa stiamo qui innovando per stabilire un temperamento tra i due interessi. Ma dobbiamo guardarci dall'arrivare all'estremo opposto, di arricchire cioè il privato che deve subire l'espropriazione per ragione di pubblica utilità. È un rilievo che faccio nell'interesse sociale, proprio in virtù di quei principi per cui l'onorevole Bettiol appartiene a una parte piuttosto che ad un'altra del Parlamento.

CORONA GIACOMO. Se abbiamo stabilito il concetto del « turbamento » della economia dell'azienda, è evidente che la valutazione deve essere fatta al di là dell'articolo 39 della legge per l'espropriazione di pubblica utilità.

Dove non concordo, è in questa concretizzazione fissata in un quarto e non so che figura faremmo a emanare una disposizione di questo genere. Sussiste anche la ragione fondamentale che ci possono essere dei casi in cui il turbamento dell'economia dell'azienda è superiore a un quarto, e in questi casi la disposizione sarebbe controproducente. Ci possono essere degli interessi di natura turistica o d'altro genere, in cui il danno supera il quarto. D'altra parte ci saranno delle espropriazioni di terreni in cui il danno è inferiore al quarto. Ora, quando diciamo che l'indennità non può essere inferiore al valore venale, mi pare che abbiamo fatto sufficiente giustizia per la gente della montagna; introdurre un concetto meccanico, potrebbe ritorcersi a danno degli stessi montanari.

CARONITI. Pagare una indennità superiore al valore della cosa espropriata, significa ledere gli interessi della collettività, perché in fondo è sempre la collettività che paga. Io sono dello stesso avviso dell'onorevole Giavi.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Quale è l'organo che stabilisce il *quid* del turbamento?

PACATI. C'è un organo ed è indicato dopo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Bettiol-Mancini:

« e dovrà essere superiore di un quarto al prezzo di mercato corrente della zona ».

(Non è approvato).

La seconda parte dell'emendamento resta naturalmente assorbita.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Non è esatto. Abbiamo degli impianti a deflusso naturale in pianura e in questo caso l'esproprio dei terreni non verrà a godere del premio del turbamento. Vorremmo far godere del premio di turbamento anche gli espropri per la costruzione di tali impianti.

PRESIDENTE. L'articolo 1 parla di perdita di beni.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Si parla di impianti e bacini imbriferi montani, quindi sono esclusi quelli di pianura.

CALCAGNO. No, sono inclusi.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni la seconda parte dell'emendamento Bettiol Francesco Giorgio s'intende assorbita. Il quarto comma dell'articolo 1 risulta pertanto così approvato:

« L'obbligo della sostituzione viene meno nel caso che l'espropriato non accetti la proprietà immobiliare offertagli o nel caso che l'espropriante dimostri che la sostituzione sarebbe particolarmente difficoltosa ed onerosa anche in relazione alle condizioni ambientali, e tali difficoltà ed onerosità siano riconosciute dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. In questi casi l'indennità di espropriazione deve essere calcolata tenendo conto del turbamento che la perdita dei beni arreca all'economia delle aziende di cui essi fanno parte e non può essere inferiore al prezzo di mercato corrente nella zona ».

Abbiamo poi un emendamento aggiuntivo degli onorevoli Valsecchi, Pacati, Helfer, Riva, Corona Giacomo, Cara, Fadda, Garlato, Bazoli, Giaccherò, Moro Francesco:

« Dopo il quarto comma, inserire il seguente:

« Nei casi di controversia sulla equivalenza della proprietà oppure sulla misura della indennità di cui sopra, deciderà un collegio arbitrale in veste di arbitratore amichevole ».

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Io direi « arbitro amichevole compositore » invece di « arbitratore amichevole ».

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

PACATI. Dal lato giuridico, se si trova una espressione anche più precisa non ho nulla in contrario. Ritengo però che il concetto, per attuare una maggiore celerità e sottrarre le questioni alla procedura normale del tribunale, sia giusto. Certamente si tratta di arbitro amichevole compositore.

PRESIDENTE. In questo senso si intende modificata la proposta.

DE' COCCI, *Relatore*. A parte la modifica in « arbitro amichevole compositore », riterrò opportuno che venisse indicato come si compone il collegio.

PACATI. C'è in proposito la prassi ordinaria.

CORONA GIACOMO. Io direi « a termini di legge » per evitare che ci siano delle composizioni ad uso speciale.

PRESIDENTE. Il testo sarebbe quindi così modificato:

« Nei casi di controversia sulla equivalenza della proprietà oppure sulla misura dell'indennità di cui sopra, deciderà un collegio arbitrale, nominato a termini di legge, in veste di arbitro amichevole compositore ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo così formulato, proposto dagli onorevoli Valsecchi, Pacati e altri.

(È approvato).

Passiamo al quinto comma del testo già approvato dalla Commissione. C'è una proposta di soppressione presentata dall'onorevole Calcagno.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Ministero del tesoro si associa alla soppressione del quinto comma, che impone il versamento dell'indennizzo non più alla Cassa depositi e prestiti, ma direttamente, sia pure a titolo di pagamento provvisorio, all'interessato o, in caso di contestazione, a un istituto di credito. Questa norma infatti verrebbe ad intaccare quello che ormai è un principio consacrato in materia di indennità di espropriazione. Pagandosi direttamente all'interessato, si potrebbe anche pagar male. La legge sulla espropriazione di pubblica utilità n. 2359 prevede il caso in cui il pagamento possa venir fatto direttamente all'interessato, ma in tale ipotesi questi deve dare cauzione.

Per queste ragioni e perché la Cassa depositi e prestiti ha ormai una adeguata attrezzatura per queste operazioni, il Ministero del tesoro aderisce all'emendamento soppressivo, affinché l'indennizzo continui ad essere versato alla Cassa depositi e prestiti.

CORONA GIACOMO. A me dispiace di dover contrastare il principio enunciato dal sottosegretario onorevole Avanzini. Anche noi abbiamo avuto le stesse sue perplessità, perché sentivamo che facevamo una innovazione in un principio fondamentale. Ma, a dire la verità, in questa piccola legge di due soli articoli, andiamo avanti a suon di innovazioni tali, che fanno tremare le vene e i polsi.

Noi abbiamo considerato che, mantenendo il principio sancito dalla legge del versamento alla Cassa depositi e prestiti, mettiamo l'espropriato nella materiale ed economica impossibilità, a parte altre considerazioni, di poter attuare la tutela del suo diritto nei confronti della società espropriante. E ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo per la indisponibilità assoluta della somma, mentre se l'indennizzo fosse versato all'interessato, egli avrebbe i mezzi per provvedere alla sua difesa. In secondo luogo perché l'esperienza ci ha insegnato che per ottenere la restituzione di un deposito dalla Cassa depositi e prestiti occorre mettere... i capelli bianchi; e il deposito, che quando fu pagato poteva costituire un certo valore monetario, si è polverizzato, perché hanno fatto in tempo ad intervenire guerre, svalutazioni, ecc. Ancora oggi ci vediamo avvicinati da contadini che hanno vecchie pratiche alla Cassa depositi e prestiti per due o tremila lire di deposito, che non hanno incassato e che hanno visto polverizzarsi.

Si dice che questa norma rappresenta una innovazione giuridica. Ma non si cambia il mondo!...

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ella dimentica che con questa norma chi paga è sfornito di garanzie.

CORONA GIACOMO. Nei casi dubbi il deposito viene fatto a un istituto di credito.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma se i dubbi sono sopravvenienti?

CORONA GIACOMO. Questa è una ipotesi estrema, perché la società, prima di attuare il versamento direttamente all'interessato, fa una rigorosissima ricognizione della proprietà. È raro il caso in cui si paghi per errore.

È un'istanza di giustizia per questa gente della montagna, che ha subito tanti danni per effetto delle vecchie disposizioni e non si rovescerà il mondo se eventualmente si verificherà un inconveniente su centinaia di migliaia di casi.

DE' COCCI, *Relatore*. Quando in Commissione fu proposto la prima volta l'emenda-

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

mento, io e altri colleghi fummo contrari, ma cambiammo poi opinione dopo aver studiato a fondo la cosa e avere interpellato anche altri colleghi, valorosi giuristi, non facenti parte della Commissione. Quindi l'emendamento è frutto di una profonda meditazione.

Quanto al merito, non ho che da aderire a quanto ha detto l'onorevole Corona. Per venire incontro alle esigenze del rappresentante del Ministero del tesoro, potremmo stabilire che, nei casi controversi, il deposito sia effettuato presso la Cassa depositi e prestiti, anziché presso un istituto di credito.

**PRESIDENTE.** Questo è inutile. O si accetta un concetto o se ne accetta un altro.

Pongo, quindi, in votazione l'emendamento soppressivo del quinto comma, proposto dall'onorevole Calcagno. Il relatore è contrario, il Governo è favorevole alla soppressione.

*(Non è approvato).*

Sullo stesso quinto comma vi è un emendamento sostitutivo degli onorevoli Valsecchi, Pacati, Helfer, Riva, Corona Giacomo, Cara, Fadda, Garlato, Bazoli, Giacchero, Moro Francesco:

« Al quinto comma, sostituire le parole: davanti all'autorità giudiziaria competente, con le parole: davanti al collegio arbitrale ».

**AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Ma quale autorità ha questo collegio arbitrale in caso di provvedimenti cautelari?

**GIAVI.** Ma qui si parla di contestazioni sul diritto di proprietà o sulla piena disponibilità cioè su diritti reali che non possono essere sottratti, nella loro definizione e nella loro tutela, alla Magistratura ordinaria.

**HELPER.** Se non erro, questo collegio arbitrale decide in merito alle stime fatte dal perito d'ufficio, quindi non c'entrano affatto le misure cautelari a cui accennava il Sottosegretario. Se c'è bisogno di cautelarsi, è salva la competenza dell'autorità giudiziaria.

**AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Quindi, quando si tratta di controversie riguardanti la stima e la liquidazione delle spese resta ferma la competenza del collegio arbitrale; per tutte le altre questioni è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

**VERONESI.** Domando se non converrebbe sopprimere l'ultima parte del comma, dalle parole « restando fermo » fino alla fine.

**DE MEO.** Sono d'accordo — e propongo formale richiesta di emendamento — che si debba sopprimere la parte del quinto comma dopo le parole « istituto di credito ».

Infatti, il riferimento alla proprietà e alla piena disponibilità di essa è soltanto un inciso, per far capire che in quel caso la somma va depositata. Ma se ci sono contestazioni sulla proprietà è naturale che nessuno può impedire il ricorso all'autorità giudiziaria.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la soppressione dell'ultima parte del comma quinto, dalle parole « restando fermo » in poi.

*(È approvata).*

Passiamo al sesto comma. Vi è un emendamento soppressivo totale di questo comma degli onorevoli Pacati, Riva, Corona Giacomo, Giacchero, Valsecchi, Garlato, Moro Francesco, Fadda, Cara, Helfer, Bazoli, Calcagno.

Do la parola all'onorevole Pacati.

**PACATI.** È inutile inserire nella legge ciò che non potrà diventare operante. Si parla del risarcimento di danni « attuali e potenziali ». Non so dove si vada a finire con questi aggettivi...

**PRESIDENTE.** D'altra parte, noi non possiamo andare oltre la risoluzione della Camera.

**DE' COCCI, Relatore.** Prescindendo da questo argomento, io sono favorevole alla soppressione.

**AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il Tesoro.** Anche il Governo è favorevole alla soppressione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Pacati e altri, soppressivo del comma sesto.

*(È approvata).*

I medesimi proponenti hanno presentato un emendamento soppressivo anche del comma settimo.

Lo pongo in votazione.

*(È approvata).*

Sul comma ottavo è stata presentata una proposta soppressiva dall'onorevole Calcagno.

**GARLATO.** Io direi di non dimenticare del tutto le esigenze di acqua potabile, che sono esigenza di vita o di morte. Sono perciò contrario alla soppressione. Vorrei proporre di ridurre al 5 per cento la possibilità di sottrarre acqua per uso potabile. Propongo perciò di trasformare l'emendamento soppressivo in emendamento modificativo, con la sostituzione delle parole « 5 per cento » alle parole « 10 per cento ».

**PACATI.** È evidente che il problema dell'alimentazione è pregiudiziale ad ogni altro.

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

Bisogna prendere l'acqua dove c'è, anche se l'industria ne può soffrire. Quindi sarei d'accordo di mettere il 5 per cento, salvo l'indennizzo se vi è bisogno di una quantità maggiore.

HELPER. Sono molto lieto che nella legge sia prevista in tutti i casi una riserva per l'acqua ad uso potabile. L'esperienza, infatti, ci dice che molte sono le contestazioni per la misura di riserva dell'acqua per uso potabile. Recentemente i contadini della Val Martello hanno di notte ostruito un torrente per deviarlo nei loro prati. Questa è una questione che verrà risolta dal Ministero dell'agricoltura e da quello dei lavori pubblici. È logico che coloro che hanno bisogno di acqua potabile non domandano altro. Se la limitazione del 5 per cento proposta dall'onorevole Garlato vuole essere riduttiva dei bisogni reali, sarebbe un'infamia.

CALCAGNO. La riduzione vale solo ai fini dell'indennizzo. Fino al 5 per cento deve essere concessa senza indennizzo; la parte eccedente il 5 per cento deve essere indennizzata.

HELPER. Allora sono d'accordo.

CALCAGNO. Ritiro l'emendamento soppresivo e accetto la modificazione Garlato.

PRESIDENTE. Metto in votazione il comma ottavo con la modifica Garlato-Pacati, ossia con la riduzione al 5 per cento.

(È approvato).

Sull'ultimo comma non vi sono emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Avevamo detto di inserire la mia proposta relativa agli stabili espropriati alla fine dell'articolo.

PRESIDENTE. Il suo concetto è già implicito nella legge, perché questa stabilisce l'indennizzo del bene secondo il suo valore venale e del danno derivante dal turbamento dell'economia dell'azienda. Se al posto di una casa di cinque vani ne viene rifatta una di quattro, evidentemente c'è un turbamento. Io sono d'avviso che la formulazione della legge sia esauriente e che comprenda anche l'ipotesi di cui si è preoccupato l'onorevole Bettiol. Del resto abbiamo i verbali stenografici e le dichiarazioni del ministro, nonché il pensiero unanime della Commissione, che rappresentano il motivo autentico della legge.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. — Avendo parlato di beni in complesso, sono

evidentemente compresi anche gli edifici di cui si preoccupa l'onorevole Bettiol. Vorrei pregarlo quindi di non insistere, perché il concetto è chiaro.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Con questi chiarimenti e assicurazioni non insisto.

PRESIDENTE. L'articolo 1 pertanto risulta così formulato:

« Il concessionario di grandi derivazioni d'acqua per la costruzione di impianti idroelettrici è tenuto a sostituire le proprietà immobiliari che saranno espropriate per la costruzione stessa, con altra proprietà immobiliare unitaria di valore equivalente, sita possibilmente nello stesso bacino imbrifero o in territori contigui.

L'obbligo della sostituzione viene meno nel caso che l'espropriato non accetti la proprietà immobiliare offertagli o nel caso che l'espropriante dimostri che la sostituzione sarebbe particolarmente difficoltosa ed onerosa anche in relazione alle condizioni ambientali, e tali difficoltà ed onerosità siano riconosciute dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. In questi casi l'indennità d'espropriazione deve essere calcolata tenendo conto del turbamento che la perdita dei beni arreca all'economia delle aziende di cui essi fanno parte e non può essere inferiore al prezzo di mercato corrente nella zona.

Nei casi di controversia sulla equivalenza della proprietà oppure sulla misura dell'indennità di cui sopra, deciderà un collegio arbitrale nominato a termini di legge e con veste di arbitro amichevole compositore.

In deroga agli articoli 48 e 49 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità, l'indennizzo proposto dalle perizie di ufficio non sarà depositato dall'espropriante alla Cassa depositi e prestiti, ma sarà versato direttamente alla ditta espropriata a titolo di pagamento provvisorio, a meno che non vi sia contestazione sulla proprietà e sulla piena disponibilità della stessa, nel quale caso sarà effettuato il deposito presso un istituto di credito.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 47 del testo unico dell'11 dicembre 1933, numero 1775, le concessioni di acqua per uso potabile possono essere accordate senza obbligo di indennizzo agli utenti preesistenti qualora la portata che viene sottratta agli utenti stessi non superi il 5 per cento della portata annua media concessa.

La dichiarazione di indifferibilità e urgenza dei lavori da parte del Ministero dei

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

lavori pubblici non modifica la procedura di esproprio ».

Gli onorevoli Bernardinetti e Lopardi hanno proposto un articolo aggiuntivo 1-bis del seguente tenore:

« Il criterio relativo al pagamento dell'indennità di espropriazione, di cui al quarto comma dell'articolo precedente, si applica anche per le proprietà già occupate a seguito di precedenti costruzioni di impianti idroelettrici, ma la cui procedura di esproprio non è ancora definitiva o il pagamento relativo non è avvenuto con l'accettazione da parte dell'espropriato, all'atto della entrata in vigore della presente legge ».

Si tratta di una norma di diritto transitorio.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dovrebbe allora essere messa in fondo come disposizione transitoria.

PRESIDENTE. Sarà poi questione di coordinamento. Ora vediamo la sostanza dell'emendamento.

DE' COCCI, *Relatore*. Io mi rimetto alla Commissione.

CALCAGNO. Ci sono delle pratiche iniziate quando la lira aveva il valore della lira...

GIAVI. Noi non conosciamo quale possa essere la portata e l'entità reale della norma che si propone, perché impianti non ancora completati ve ne sono in Italia molti, e tra questi alcuni completati magari per quattro quinti o cinque sestimi, già in efficienza da 10 o 15 anni e che, ciononostante, verrebbero a ricadere sotto l'imperio della nuova norma.

Inoltre mi pare che si verrebbe a creare una sperequazione tra gli espropriati, perché quello che ha già accettato il vecchio sistema si troverebbe danneggiato di fronte a colui che non l'ha accettato, magari per motivi pretestuosi.

Non dimentichiamo poi che gli enti e le società con una norma di questo genere vedrebbero sconvolti i loro piani finanziari sulla cui importanza mi sono già intrattenuto.

Richiamo perciò l'attenzione della Commissione su questa norma, che non è soltanto di diritto transitorio.

BERNARDINETTI. Bisogna considerare che questo articolo aggiuntivo riguarda solo pochissimi casi, perché si riferisce evidentemente alle costruzioni di impianti precedenti

di poco l'inizio della guerra. Non ci si può riportare ad impianti del 1932, 1933, 1935, perché da quell'epoca a oggi le operazioni di esproprio sono del tutto terminate. Ci si riferisce quindi a quegli impianti che sono stati costruiti proprio all'inizio della guerra, epoca nella quale quella povera gente si è trovata nell'impossibilità materiale e giuridica di riacquistare il terreno col prezzo dello esproprio.

Ricordo che il principio della svalutazione monetaria — ed è stata questa la molla principale che mi ha spinto a presentare l'emendamento — è qualche cosa che oggi viene costantemente riconosciuto. La Cassazione a Sezioni unite ha l'anno scorso riconosciuto la validità della « clausola oro », che era stata dichiarata di nessun valore dal famoso decreto-legge 5 ottobre 1936. Altri esempi li abbiamo avuti in Parlamento, quando si è trattato dell'adeguamento dei vitalizi, ecc. Mi sembra, quindi, doveroso provvedere all'adeguamento anche nei confronti di questa povera gente, la cui condizione è veramente disastrosa.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le osservazioni dell'onorevole Giavi hanno un largo peso, perché non possiamo misurare le conseguenze della disposizione proposta dall'onorevole Bernardinetti. Aggiungo un rilievo che riguarda particolarmente il Ministero del tesoro. Non c'è dubbio che le imprese concessionarie, quando provvedono al piano finanziario delle loro imprese, domandano delle sovvenzioni statali; sovvenzioni statali che sarebbero destinate a subire delle modificazioni, qualora fosse applicata questa norma.

Per queste ragioni di ordine economico e finanziario, non posso accettare l'emendamento.

Quanto alla svalutazione monetaria, se ci mettiamo su questo terreno, non so dove possiamo arrivare. Vi sono molti altri campi in cui la svalutazione monetaria ha prodotto danni gravissimi e dovremmo, man mano, provvedere a tutti.

CARONITI. Mi associo alle considerazioni del Sottosegretario. Vorrei dimostrare che le osservazioni dell'onorevole Bernardinetti sulla povera gente, che non ha avuto l'indennità di esproprio, sono prive di fondamento, perché la povera gente si è tutta accordata per prendere quei quattro soldi, mentre le questioni sono ancora in piedi proprio per coloro che stanno benissimo.

DE MEO. Sono favorevole all'articolo 1-bis dell'onorevole Bernardinetti, però escludendo



## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

la parte relativa al pagamento non avvenuto con l'accettazione da parte dell'espropriato. È un principio questo, che giuridicamente non si può accettare. Il deposito della somma significa pagamento avvenuto e l'accettazione o meno dell'interessato non modifica la situazione giuridica.

DE' COCCI, *Relatore*. Io mi rimetto alla Commissione.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Io sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Bernardinetti.

*(Non è approvato).*

Il seguito della formulazione degli articoli è rinviato alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 13.**